



REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 81/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE

LOMBARDIA

Composta dai Magistrati:

Vito Tenore

Presidente

Gabriele Vinciguerra

Giudice relatore

Walter Berruti

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. G 30513 del registro di segreteria ad istanza della Procura regionale per la Lombardia contro:

TIMPANO Santino (c.f. TMPSTN66R31G082W), nato a Oppido Mamertina (RC) il 31.10.1966 e residente in Calco (LC), via San Rocco n. 2, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Maori e Graziella Magliulo per mandato in atti, elettivamente domiciliato in Perugia, via Marconi n. 6, presso lo studio dei difensori
convenuto

VISTO il D.Lgs. n. 26 agosto 2016, n. 174.

VISTO l'atto introduttivo.

LETTI gli atti e i documenti di causa.

UDITI all'udienza del 10.04.2024 il Pubblico Ministero

Selene Francesca Lupacchino, e l'Avvocato Maria Teresa Stefanizzi in sostituzione degli Avvocati Maori e Magliulo per il convenuto, e omessa la relazione di causa con il consenso delle parti.

FATTO

La Guardia di Finanza, Tenenza di Cernusco Lombardone, con nota prot. n. 3350/17 ha trasmesso alla Procura Regionale una *notitia damni* a carico di Santino TIMPANO, già dipendente a tempo pieno del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per aver svolto attività extra ufficio in violazione delle norme vigenti in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, in particolare per aver effettuato attività di esaminatore di piloti di elicotteri presso aeroclub privati ed attività ad essa connessa.

A seguito dei necessari approfondimenti istruttori sarebbero emerse, secondo la prospettazione accusatoria, le seguenti circostanze.

TIMPANO Santino, assunto a tempo pieno presso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dal 22.07.1996 al 16.09.2015 (vfr. docc. 5 e 6 di parte attrice), aveva chiesto ed ottenuto dall'Amministrazione datrice di lavoro l'autorizzazione allo svolgimento di attività extralavorativa di volo finalizzata al mantenimento dei requisiti aeronautici, purché detta attività fosse svolta *“a titolo gratuito e senza esercizio di attività autonoma o subordinata”*.

L'Amministrazione con note del luglio 2003 e novembre 2004, aveva richiamato l'attenzione dell'interessato sulla

condizione che l'impegno fosse modesto e limitato nel tempo, avesse il carattere della occasionalità e saltuarietà, non fosse di pregiudizio all'attività istituzionale, non avesse interferenze con la stessa e fosse reso al di fuori dell'orario di servizio (cfr. doc. 1 all. 5 e 6 di parte attrice).

Dopo un esposto anonimo, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell'Interno, in data 10.08.2012 aveva emanato nei confronti del TIMPANO un primo atto di diffida a cessare ogni eventuale attività extralavorativa non autorizzata.

Il Dipartimento suddetto in data 15.01.2013 aveva notificato all'odierno convenuto un secondo atto di diffida a svolgere attività extralavorativa, con cui si era stata altresì disposta la sospensione del provvedimento autorizzativo rilasciato nel 2004.

In data 27.12.2012 l'Amministrazione di appartenenza aveva interessato della vicenda l'Ispettorato per la Funzione Pubblica presso il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio, al fine di una più approfondita indagine tesa a riscontrare l'effettivo svolgimento o meno di attività non consentite.

A seguito delle indagini delegate dall'Ispettorato della Funzione Pubblica alla Guardia di Finanza (il cui esito è stato riportato nelle relazioni conclusive della Guardia di Finanza di cui ai docc. 1 e 4 di parte attrice) sarebbe emerso che il convenuto aveva tratto profitto personale dall'attività extralavorativa non autorizzata, senza mai riversare all'Amministrazione le somme percepite a titolo di compenso.

Un successivo giudizio penale avviato nei confronti di TIMPANO, riguardante i reati di falso e di truffa ai danni dello Stato, per aver egli attestato falsamente nei fogli di servizio di essere sul luogo di lavoro mentre sarebbe stato impegnato in altro luogo in attività privata di esaminatore di piloti di elicottero, e per aver percepito la retribuzione relativa ad ore di servizio non effettivamente espletate, si era concluso con sentenza di assoluzione n. 1072/18 del Tribunale di Busto Arsizio, in quanto non era “*stata raggiunta la prova che*” tale attività fosse stata “*svolta durante le ore*” di servizio.

Ad avviso della Procura Regionale, tuttavia, la suddetta sentenza non avrebbe riguardato “*l'eventuale guadagno personale che TIMPANO avrebbe ottenuto*”, residuando in ogni caso, la responsabilità amministrativo contabile dello stesso.

Infatti il TIMPANO avrebbe tratto rilevanti profitti dalla sua attività non autorizzata di istruttore di volo, quantificati dalla Guardia di Finanza (cfr. relazione conclusiva prot. 43634 del 20.01.2023) come segue: euro 88,00 nell' anno 2009, euro 24.074,20 nel 2010, euro 15.149,53 nel 2011, euro 21.036,86 nel 2012, euro 1.844,00 nel 2013, euro 700,00 nel 2014, per un totale di euro **62.892,59** : ciò a prescindere dal fatto che detta attività si fosse svolta o meno all'interno dell'orario di lavoro.

Tale condotta avrebbe violato l'art. 60 del d.p.r. n. 3/1957, che vieta agli impiegati dello Stato “*di esercitare il commercio, l'industria*” nonché “*alcuna professione o assumere impieghi alle*

dipendenze dei privati”, e l’art. 53, co.7, del d.lgs. n.165/2001, per cui “i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. [...] In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti”.

In applicazione di tale ultima norma, la Procura contabile ha quantificato il danno erariale subito dall’Amministrazione di appartenenza in euro **62.892,59**, ovvero nel complessivo ammontare delle somme incassate da TIMPANO in conseguenza dell’attività non autorizzata, oltre accessori di legge, e ha notificato al responsabile rituale invito a dedurre.

L’invitato ha depositato deduzioni difensive, senza chiedere di essere ascoltato personalmente.

La Procura contabile, ritenute non convincenti le argomentazioni difensive, ha successivamente notificato al sig. TIMPANO atto di citazione, chiedendone la condanna al risarcimento, a titolo di dolo, in favore del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, della somma di euro **62.892,59** oltre accessori di

legge.

Il convenuto si è costituito con memoria, eccependo in estrema sintesi la prescrizione del diritto azionato, la non sussistenza di una condotta antigiuridica causativa di danno erariale, il difetto dell'elemento soggettivo, l'erronea quantificazione dell'eventuale danno erariale.

In ultima istanza ha chiesto l'esercizio del potere riduttivo.

La causa è stata discussa all'udienza del 10.04.2024.

DIRITTO

E' pacifico in causa che il sig. Santino TIMPANO, dipendente a tempo pieno del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dal 22.07.1996 al 16.09.2015, abbia svolto, in costanza del rapporto di lavoro, attività di istruttore per piloti di elicotteri.

In particolare, il convenuto era uno dei due *Type Rating Examiner* abilitati Enac attivi in Italia, titolati a svolgere attività di esaminatore di piloti di elicottero per l'abilitazione su macchina modello Bell 206, in gergo detto "*passaggio macchina*".

La difesa sostiene tuttavia che tale attività fosse stata effettuata con modalità sostanzialmente "gratuite", dunque in conformità all'autorizzazione richiesta in data 07.07.2003 dal convenuto al Ministero dell'Interno – Ufficio per il Servizio Aereo Dip. VV.F. S.P.A.D.C. – e da questo conferita con atto notificato in data 12.11.2004, limitatamente, appunto, ad attività a titolo gratuito non avente caratteristiche di lavoro autonomo o subordinato.

Le risultanze istruttorie hanno tuttavia smentito tali assunti

difensivi.

E' emerso dall'indagine della Guardia di Finanza come il TIMPANO, non potendo procedere in autonomia, si appoggiasse di fatto, ai fini del rilascio o del rinnovo dell'abilitazione di cui sopra, all'Aero Club Francesco Baracca di Lugo di Ravenna: tale struttura era infatti in possesso delle certificazioni di volo civile necessarie per la formazione dei piloti, previste dalle norme JAR (*"Joint Aviation Requirements"*).

Numerose dichiarazioni dei piloti "esaminati" sono state acquisite ex art. 351 c.p.p nel corso del giudizio penale instaurato nei confronti del TIMPANO, riguardante i reati di falso e di truffa ai danni dello Stato.

I piloti hanno riferito di non essersi mai recati presso la scuola di volo di Lugo di Ravenna, ma di avere avuto esclusivamente rapporti con TIMPANO, il quale si sarebbe occupato in via esclusiva di tutti gli aspetti organizzativi, amministrativi e contabili finalizzati al rilascio o al rinnovo delle abilitazioni.

I piloti non avrebbero corrisposto nulla all'aeroclub, ma pagavano direttamente il convenuto prevalentemente a mezzo di assegni in bianco, con beneficiario (aggiunto in un momento successivo) lo stesso TIMPANO o la sua convivente (poi coniuge) Moretti Maria Pia.

Dal canto suo, l'Aero Club Francesco Baracca rilasciava ai piloti ricevute fiscali di importo inferiore alle cifre versate dagli stessi in favore del TIMPANO (cfr. dichiarazioni ex art. 351 c.p.p.

allegate al doc. 4 di parte attrice).

La Guardia di Finanza ha preso in esame le somme corrisposte dai piloti, con assegni tratti sul conto corrente Unicredit del convenuto, o sul conto corrente Credem cointestato con la coniuge, e quelle corrisposte tramite versamenti in contanti (in un ristretto numero di casi), e le ha raffrontate con le fatture emesse dall'Aeroclub nei confronti degli stessi piloti e con gli assegni emessi da TIMPANO in favore dell'Aeroclub (con la specifica dei soggetti cui si riferivano e dei corrispettivi importi), appurando che le somme ricevute da TIMPANO erano maggiori, in misura rilevante, rispetto a quanto fatturato dall'Aeroclub (cfr. assegni e fatture allegati al doc. 4 di parte attrice).

Le risultanze di tali verifiche sono state sintetizzate nei prospetti di cui alle pagg. 91 e ss. della relazione prodotta al doc 4 di parte attrice (ovvero la relazione conclusiva della Guardia di Finanza prot. 43634 del 20.01.2023) e il danno erariale è stato individuato nella differenza tra quanto incassato direttamente da TIMPANO attraverso assegni o contanti e quanto fatturato dall'aeroclub ai piloti: somma pari a complessivi euro **62.892,59**, maturati negli anni 2009-2014, come già precisato nella narrativa di fatto.

La difesa non contesta, nella sostanza, questa ricostruzione: sostiene tuttavia che il convenuto non avrebbe tratto alcun vantaggio economico, poiché il differenziale tra le somme percepite direttamente dai piloti e quanto fatturato dall'aeroclub sarebbe stato

eroso dai costi necessari per lo svolgimento dell'attività, da considerarsi dunque gratuita e conforme all'autorizzazione rilasciata.

In particolare, secondo la prospettazione difensiva, “a) una somma tra i 300,00 ed i 500,00 euro ... veniva consegnata alla Scuola di Volo – Francesco Baracca di Lugo di Romagna che poi provvedeva ad emettere regolare fattura; b) una somma pari ad 100,00/140,00 euro all'ora veniva versata per il pagamento del carburante utilizzato durante l'esame o la prova di volo; c) una somma veniva poi erogata al soggetto che affittava il velivolo per l'effettuazione dell'esame ... d) una somma doveva essere versata allo Stato per il pagamento dei bolli e delle marche relative all'intera procedura di rilascio / rinnovo del brevetto; e) una somma pari a circa 30,00/40,00 euro doveva essere versata in caso di atterraggi e decolli nelle varie avio superfici ed aeroporti” (cfr. pagg. 14 e 15 della memoria di costituzione e risposta).

Tali spese, tuttavia, non sono dimostrate, in assenza di qualsivoglia documentazione, e comunque la tesi difensiva pecca di inverosimiglianza: risulta assai difficile comprendere la ragione per cui il TIMPANO avrebbe scelto di svolgere un'attività particolarmente “onerosa”, in termini di tempo e costi, come quella di esaminatore di piloti elicotteristi, nonché altamente specializzata, essendo l'odierno convenuto uno dei pochissimi soggetti abilitati ad esercitarla in Italia, esclusivamente a titolo gratuito senza la previsione di un utile personale, per un lasso di tempo

particolarmente prolungato (dal 2009 al 2014).

Si consideri, peraltro, che la quantificazione in euro 62.892,59, operata dalla Procura contabile, del “profitto” percepito da TIMPANO, è da considerarsi prudenziale: dalle verifiche sui conti correnti nella disponibilità del TIMPANO sono emersi, nel periodo considerato, ulteriori ingenti versamenti in denaro contante, assegni e bonifici, pari ad euro 29.765,00 presso Unicredit ed euro 111.180,00 presso Credem: è assai probabile che tali versamenti, in quanto ingiustificati ed incompatibili con lo stipendio “ufficiale” da Vigile del fuoco, siano riconducibili all’attività “extra” non autorizzata (pur se la Procura ha ritenuto di non contestarli, in mancanza di sufficiente dimostrazione documentale), e in ogni caso provano che il TIMPANO, lungi dallo svolgere attività a titolo gratuito, beneficiava di consistenti entrate di provenienza ignota, di cui l’Amministrazione era tenuta all’oscuro.

Il convenuto, in definitiva, ha violato l’art. 53, co.7, del d.lgs. n.165/2001, per cui *“i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. [...] In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi*

equivalenti”.

L’illecito è stato commesso con dolo, ovvero con coscienza e volontà della condotta posta in essere: TIMPANO, infatti, pur consapevole di essere stato autorizzato a svolgere l’attività extra lavorativa di istruttore elicotterista, *“a titolo gratuito e senza esercizio di attività autonoma o subordinata”*, con un impegno *“limitato nel tempo”*, che avesse *“il carattere dell’occasionalità e saltuarietà”*, volutamente ha ignorato tali prescrizioni, organizzando invece un “business” finalizzato a generare rilevanti profitti, privo delle prescritte caratteristiche di *“occasionalità e saltuarietà”* e soprattutto *“gratuità”*.

Si noti che la condotta illegittima non è cessata neppure a seguito delle diffide ricevute dall’Amministrazione.

L’intera attività svolta, pertanto, è da ritenersi come illecita e mai autorizzata, con la conseguente applicabilità dell’art. 53, co.7, del d.lgs. n.165/2001 citato, e l’obbligo, da parte del TIMPANO, di riversare i compensi ottenuti, quantificati in euro 62.892,59.

L’eccezione di prescrizione formulata dalla difesa è infondata.

In tema di applicazione dell’art. 53 commi 7 e ss. d. lgs. 165\01 il termine quinquennale di prescrizione decorre dalla data della scoperta dell’illecito, in presenza di un obbligo di comunicazione all’Amministrazione degli incarichi conferiti, ed integrando l’elusione di tale obbligo “occultamento doloso” ai sensi dell’art. 1 comma 2 L. 20\94 (cfr. Terza Sezione Centrale di Appello

n. 345\16; n. 55\17; Prima Sezione Centrale di Appello n. 432\17; Seconda Sezione Centrale di Appello n. 344\19; Seconda Sezione Centrale di Appello n. 338\19).

La giurisprudenza recente, del tutto condivisibile, ha infatti più volte evidenziato che: 1) gli artt. 53 commi 7 e ss. D. lgs. 165\01 pongono a carico del dipendente pubblico, e nei confronti dell'Amministrazione di appartenenza, un obbligo di ottenere l'autorizzazione per espletare incarichi retribuiti (quantomeno per effettuare le attività che la norma prevede come soggette ad autorizzazione); 2) gli incarichi devono quindi essere comunicati all'Amministrazione, per porre in grado quest'ultima di valutarne o meno l'autorizzabilità; 3) in assenza di qualsivoglia istanza o comunicazione, tale comportamento omissivo posto in essere in violazione di un preciso obbligo giuridico integra "occultamento doloso" ai sensi dell'art. 1 comma 2 L. 20\94.

L'occultamento doloso sussiste, a maggior ragione, nel caso di specie, in cui il convenuto, ottenuta l'autorizzazione a svolgere attività con caratteristiche di gratuità, ne ha approfittato per realizzare invece un lucro personale all'insaputa dell'Amministrazione.

Occorre sottolineare, ad ulteriore dimostrazione della fattispecie di occultamento, che ciò è avvenuto attraverso uno schema piuttosto elaborato, e irregolare anche sotto il profilo fiscale, che passava attraverso il pagamento diretto al TIMPANO, ad opera dei piloti esaminati, delle prestazioni da questi rese (tramite assegni

o contanti), e il rilascio ai piloti da parte dell'Aero Club Francesco Baracca di ricevute per importi inferiori, senza che l'accordo tra Aero Club e TIMPANO risultasse in alcun modo formalizzato.

Non esclude la sussistenza dell'occultamento doloso la circostanza che la maggior parte delle somme illegittimamente percepite fossero da TIMPANO versate sui propri conti correnti: le amministrazioni, infatti, non hanno mezzi per operare verifiche sui rapporti bancari dei propri dipendenti.

In applicazione di tali principi il dies a quo della prescrizione va nella specie individuato nel momento della "scoperta" dell'illecito, da considerarsi coincidente con la prima relazione della Guardia di Finanza in data 23.03.2017, acquisita dalla Procura della Corte dei conti in data 12.04.2017 (pur se la definitiva quantificazione del danno erariale è avvenuta con la successiva relazione datata 20.01.2023).

Vista la notifica al TIMPANO, da parte della Procura contabile, di un atto di costituzione in mora in data 02.02.2022 (cfr. docc. 2 e 3 di parte attrice), il termine quinquennale di prescrizione non risulta decorso.

Si consideri che, prima del 2017, né l'Amministrazione di provenienza né la Procura contabile avevano sufficiente contezza della situazione, al di là dell'esposto anonimo trasmesso al Corpo dei Vigili del Fuoco e dei pochi elementi raccolti, e che la complessa vicenda è venuta alla luce, in maniera sufficientemente nitida, soltanto all'esito delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza.

TIMPANO Santino deve essere condannato al pagamento, in favore del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – della somma di euro **62.892,59** (sessantaduemilaottocentonovantadue\59), da considerarsi già rivalutata, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza fino al saldo.

L'importo del danno non deve essere ridotto per il concorso dell'eventuale "fatto colposo del creditore", come richiesto in subordine dalla difesa, poiché l'ente danneggiato risulta essersi tempestivamente attivato, una volta ricevuto l'esposto anonimo nell'anno 2012, e la relativa istruttoria è stata ostacolata dallo stesso convenuto, che ha sempre negato di esercitare attività extra lavorativa a titolo oneroso.

Per giurisprudenza assolutamente consolidata della Corte dei conti, non può essere esercitato il potere riduttivo in caso di illecito doloso.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Rimangono assorbite nella presente decisione tutte le ulteriori istanze ed eccezioni, anche istruttorie, proposte dalle parti.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, condanna TIMPANO Santino al pagamento, in favore del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – della somma di euro **62.892,59**

(sessantaduemilaottocentonovantadue\59), oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza fino al saldo.

Liquida le spese di giudizio in euro 77,10 (settantasette/10) e le pone a carico del convenuto.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 10.04.2024.

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Gabriele Vinciguerra

Vito Tenore

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 15.05.2024

La Direttrice della Segreteria

Federica Dainotti

(firmato digitalmente)